

TI_GERICHTE 52.2011.300 vom 4. Juli 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.300

FR: TI_GERICHTE 52.2011.300 du 4 juillet 2013

IT: TI_GERICHTE 52.2011.300 del 4 luglio 2013

Regeste

Revoca di un permesso di dimora

Erwägungen

E. 1

lett. a LStr è stato superato soltanto di qualche settimana, bisogna verificare se una parte della loro convivenza non abbia avuto unicamente carattere formale. La condizione del sussistere di un'unione coniugale intatta può essere riconosciuta infatti soltanto quando il rapporto coniugale è vissuto e vi è una reciproca volontà in relazione al vincolo del matrimonio (STF 2C_531/2011 del 19 dicembre 2011 consid. 2.3). Ora, da un attento esame dell'incarto emerge che il matrimonio tra RI 1 e G_____ era già in crisi diverso tempo prima della cessazione definitiva della loro coabitazione. Dopo l'evento occorso nel settembre 2008 che ha portato la coppia a cessare la comunione domestica per qualche mese, la loro relazione si è nuovamente deteriorata a partire dal mese di agosto 2009. In merito alla situazione con suo marito, l'insorgente ha infatti dichiarato: "Purtroppo quando ha rilevato il _____ in _____, il 2.08.2009, la relazione fra di noi ritornava quella di prima. Aveva nuovamente iniziato a bere tanto e, quando era ubriaco, cambiava totalmente personalità. Ho cercato in tutti i modi con il consorte presente, tramite psichiatra e presso l'istituzione coppia e famiglia a _____, di cercare di salvare il nostro matrimonio ma purtroppo non ci sono riuscita. Malgrado le sue promesse che avrebbe smesso di bere e cambiato vita questo non è mai avvenuto. Comunque bene o male ho sempre continuato a vivere con i miei figli presso casa sua" (verbale d'interrogatorio di polizia 06.12.10, pag. 3). Essa aveva deciso di non lasciare l'appartamento coniugale unicamente perché non voleva che la figlia handicappata del marito rimanesse sola con lui (vedi istanza 08.10.10 di misure a protezione dell'unione coniugale, ad 2 pag. 2). Del resto, essa non è stata in grado di apportare elementi atti a dimostrare l'esistenza di una vita in comune effettivamente vissuta durante il terzo anno di comunione domestica in Svizzera. Da quanto precede, bisogna pertanto concludere che quando è cessata la loro coabitazione, RI 1 e G_____ vivevano oramai da tempo vite separate: la volontà da parte della ricorrente di portare avanti il rapporto coniugale era già venuta a mancare, se non dal settembre 2008, quanto meno a partire dall'agosto 2009. Pur continuando la coabitazione, l'unione coniugale si è quindi conclusa ben prima del termine di tre anni previsto dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. 5.3. Ritenuto che l'unione coniugale non è durata almeno tre anni, il riconoscimento di un permesso di dimora sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr dev'essere esclusa già per questo motivo, senza che sia pertanto necessario chinarsi sull'altra condizione cumulativa prevista dalla medesima norma, ossia se la ricorrente si sia ben integrata in Svizzera. 6. 6.1. Occorre ora esaminare se vi siano gravi motivi personali, ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, che renderebbero necessario il prosieguo del soggiorno

della ricorrente nel nostro Paese. Sussistono gravi motivi personali, segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza durante il matrimonio e il suo reinserimento sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromesso (art. 50 cpv. 2 LStr). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, a seconda delle circostanze e in considerazione della loro gravità, la violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine fortemente compromessa possono costituire di per sé un grave motivo personale. Quando invece si combinano, impongono il mantenimento del diritto di soggiorno (DTF 136 II 1, consid. 5.3). 6.2. È incontestato che il 20 settembre 2008 RI 1 è stata vittima di violenza da parte del marito. Sotto gli effetti dell'alcool, G _____ l'aveva colpita sulla testa con una sedia e, afferrandole il collo, le aveva cagionato diverse lesioni, che hanno necessitato la sutura in 3 punti presso il Pronto Soccorso (doc. E prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). Per questo motivo, con decreto d'accusa 20 ottobre 2008 (DA _____) il Sostituto Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena pecuniaria di fr. 600.– corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 200.–. D'altra parte, però, bisogna tener presente che il 13 gennaio 2009 la ricorrente è tornata a vivere con G _____ fino a l'ottobre 2010. Nel ricorso al Consiglio di Stato (ad 5), essa ha peraltro precisato che nel settembre 2010, "considerato che la situazione in casa risultava sempre più precaria", ha "iniziato ad organizzarsi per lasciare il marito". Pur comprendendo le sofferenze subite dall'insorgente, non si può quindi ritenere che i problemi avuti con il consorte siano stati di un'intensità, così come richiesta dalla giurisprudenza (DTF 136 II 1, consid. 5.3; STF 2C_725/2011 del 20 settembre 2009, consid. 6.2), tale da impedirle di ricomporre la comunione domestica per ulteriori due anni Presa a sé stante, tale circostanza non può dunque costituire, nella presente fattispecie, un grave motivo personale. Può esserlo, qualora la sua reintegrazione sociale nel Paese d'origine risultasse fortemente compromessa. 6.3. In questo ambito non si tratta di sapere se sia più facile per lo straniero vivere in Svizzera, ma si deve unicamente verificare se in caso di rientro in Patria le condizioni della sua reintegrazione sociale - riguardo alla situazione personale, professionale e familiare - sarebbero gravemente compromesse (STF 2C_216/2009 del 20 agosto 2009 consid. 3 e rif.). Il semplice fatto che lo straniero ritrovi le condizioni di vita usuali nel suo Paese di provenienza non costituisce tuttavia un motivo personale preminente ai sensi dell'art. 50 LStr, anche nel caso in cui tali condizioni siano meno favorevoli rispetto a quelle di cui potrebbe beneficiare in Svizzera (STF 2C_1000/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 5.2.1). Ora, bisogna considerare che RI 1 è nata e cresciuta nella Repubblica Dominicana, dove ha vissuto fino all'età di 33 anni, si è scolarizzata e ha sempre lavorato, svolgendo le attività di segretaria, operatrice telefonica, venditrice (doc. C: curriculum vitae). Vi vivono la maggior parte dei suoi parenti e vi possiede i suoi principali legami sociali e culturali. Il suo reinserimento appare quindi tutto sommato attuabile. Non possono certo essere considerati tali gli inconvenienti legati alla ricerca di un posto di lavoro che essa dovrà forzatamente affrontare una volta giunta in Patria, trattandosi di aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo una prolungata assenza all'estero. Del resto il suo soggiorno in Svizzera, dove risiede solo dal settembre 2007, non può essere considerato ancora di lunga durata e non risulta che vi abbia creato dei legami talmente forti da non poter esigere che ritorni nei luoghi in cui ha sempre vissuto. Va peraltro osservato che nel nostro Paese si è trovata nella necessità di dover svolgere un'attività lucrativa per provvedere autonomamente al proprio sostentamento (dal 1° agosto 2009 responsabile delle pulizie durante 2 ore la settimana) e nell'ottobre 2010 ha dovuto

contrarre un prestito di fr. 8'500.– per potersi mantenere. Inoltre essa ha affermato di non essere in grado di coprire da sola il suo fabbisogno e quello dei figli (sentenza pretorile 29 aprile 2011, consid. E) e di ricevere pure aiuti da parte di conoscenti per quanto attiene al cibo (verbale d'interrogatorio di polizia della ricorrente, pagg. 3 e 4). Per quanto riguarda i suoi figli RI 2 (_____97), RI 3 (_____03) e RI 4 (_____06), nati da precedenti relazioni e che possiedono la nazionalità dominicana, bisogna innanzitutto considerare che essi hanno ottenuto un permesso di dimora esclusivamente per poter vivere con la madre, dalla quale dipendono interamente. Inoltre RI 3 e RI 4 hanno un'età, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che permette di ritenere che il loro trasferimento nel Paese d'origine - accompagnato da un necessario periodo di adattamento - risulti ancora accettabile (STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.2.2). Qualche problema potrebbe averlo RI 2, tenuto conto che ha attualmente 16 anni. Tuttavia egli ha verosimilmente terminato nel frattempo la scuola media (doc. E). Inoltre è nato ed ha già vissuto - come i suoi fratelli - nella Repubblica Dominicana prima di giungere in Svizzera. Di conseguenza, non si può ritenere che il suo rientro in Patria insieme alla madre risulti inesigibile. Ne discende che la ricorrente non può ottenere un permesso di dimora, nemmeno sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Visto inoltre che le condizioni previste all'art. 50 LStr non sono adempiute, diventa superfluo verificare se sussistono nella fattispecie gli estremi dell'esistenza di un abuso di diritto (cfr. consid. 2.3).

7. La ricorrente non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più alcuna relazione sentimentale con il proprio coniuge.

8. Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

9. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Ritenuto che il gravame non appariva sprovvisto di esito favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 3.1.1.7) e che l'insorgente ed i suoi figli non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per assumersi gli oneri della procedura e le spese di patrocinio (art. 2 LAG), la loro domanda di assistenza giudiziaria va senz'altro accolta. Si prescinde quindi dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
Il segretario